



SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA  
*Ufficio Tecnico e Vigilanza 2*

**Determinazione n. 119 del 15-09-2025**

**OGGETTO: OS n°22/2021 Procedura negoziata senza bando, ex art. 5, comma 1, lett. c) dell'OS n°22/2021, per l'affidamento del contratto dei lavori di "Riparazione del danno e adeguamento sismico dell'edificio già sede dell'Istituto per orfani Regina Margherita" di proprietà dell'ASP1 di Teramo. Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n°36. CUP: B41B21006630001.**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il DL n°189/2016 e successive modificazioni recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" ed in particolare l'articolo 2 recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", l'articolo 3 che prevede, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" nonché gli artt. 14 e 35 che disciplinano, rispettivamente, la "Ricostruzione Pubblica" e la "Tutela dei lavoratori";
- l'Allegato 2 al decreto legge n° 189/2016, al cui art. 1 è individuato tra i territori colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 il Comune di Teramo la D.G.R. n. 766/2016 con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 dell'art. co.1, del D.L. n.189/2016, lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo;
- l'O.C.S.R. n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09.11.2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;
- la D.G.R. n. 920 del 30.12.2024, con cui la Giunta regionale ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 10 /2024, che in qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016, ha prorogato l'incarico al Direttore dell'USR sino al 31.12.2025;
- l'art. 1, commi 653 e 673 della Legge di Bilancio dello Stato n. 207/2024 con cui sono state prorogate, rispettivamente:
  - la scadenza della gestione straordinaria al 31.12.2025 di cui all'articolo 1, commi 4, del D.L. 189/2016;
  - lo stato di emergenza al 31 dicembre 2025 di cui all'articolo 1, comma 4 novies, del D.L. 189/2016;

**VISTA** l'OS n° 22/2021 "Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo;

**CONSIDERATO** che, nel contesto dell'ordinanza sopra richiamata, l'USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell'intervento di miglioramento sismico dell'edificio già sede dell'istituto per orfani "Regina Margherita" di proprietà della ASP 1 di Teramo, per un importo stimato di 8.816.000,00 euro;

**VISTO** il Decreto commissariale 03/05/2022, n° 228, di erogazione di € 12.041.744,99 pari al 40% delle risorse complessivamente programmate con l'OS n° 22/2021, al fine di dare avvio alle attività di progettazione, di



svolgimento delle procedure per l'affidamento, la stipula del contratto e l'avvio dei lavori, limitatamente agli interventi per i quali l'Ufficio è stato designato soggetto attuatore;

**VISTO** l'articolo 32 del decreto legge n° 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, agli interventi di ricostruzione pubblica sulla base del quale è stato sottoscritto l'Accordo di vigilanza, vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del previgente Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n° 189/2016;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), dell'Accordo in vigore, gli atti relativi agli affidamenti dei contratti pubblici di lavori pari o superiori a un milione di euro sono assoggettati alla verifica preventiva di legittimità di competenza dell'ANAC, e che pertanto, in virtù del disposto del successivo comma 2 dello stesso articolo, l'Ufficio è tenuto a inviare all'autorità competente gli atti ivi elencati puntualmente per ciascuna fase dell'affidamento del contratto;

**VISTO** il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

**CONSIDERATO** che, trattandosi di affidamento di un contratto di appalto pubblico di lavori nell'ambito della ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, sia l'amministrazione sia l'operatore economico sono esentati dall'obbligo di contribuzione in favore dell'ANAC ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

**VISTO** il Decreto 11 luglio 2024, n°1475, con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del vigente Codice dei contratti pubblici, il Dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell'USR, quale Responsabile unico del progetto (RUP) per l'intervento in oggetto, senza soluzione di continuità rispetto alla nomina di cui al Decreto 7 settembre 2021, n° 1509, avvenuta sotto la vigenza del precedente Codice n°50/2016;

**TENUTO** conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato inizialmente con Determinazione Dirigenziale n° 8/2022 e successivamente integrato e modificato con Determinazioni Dirigenziali n° 93/2023 e n° 8/2025;

**LETTO** l'art. 5 dell'OS n° 22/2021 menzionata, recante *“Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative”*, nella sua interezza e richiamate in particolare le disposizioni derogatorie, con le facoltà ivi dettate, di cui al comma 1, lett. c), al comma 2, ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18;



**VISTO** l'art. 8 dell'OS n° 22/2021 citata, recante "*Disposizioni finanziarie*", da intendersi qui trascritto;

**VISTO** il D.Lgs. n° 36/2023, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e il D.Lgs. n° n°209/2024 recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*";

**VISTO** il D.L. 21 maggio 2025, n°73 (c.d. "Decreto infrastrutture") nelle parti in cui modifica il D. Lgs.36/2023;

**VISTA** l'OCSR n°145/2023, recante "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", secondo cui:

- *ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;*
- *a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;*
- *le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36;*

**VISTA** l'OCSR n°227/2025 "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*", con la quale è stato tra l'altro stabilito che:

- *le deroghe al previgente codice D.lgs. 50/2016 contenute in precedenti ordinanza rimangono valide anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 209/2024;*
- *i soggetti attuatori possono disapplicare gli obblighi in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa previsti dagli art.57 e 102 e dall'All.II.3 del D.lgs. 36/2023, pur conservando la facoltà di applicarli a specifiche procedure;*

**VISTA** l'OCSR n°234/2025 con la quale all'art.2 viene prorogata la sospensione dell'obbligo di applicazione dell'art. 43 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'articolo 48, comma 6, del DL n. 77/2021, di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione sino al 31.12.2025;

**PRESO ATTO** che l'USR, quale organo strumentale della Regione Abruzzo costituito per gli specifici compiti connessi alla ricostruzione così come delineati dal D.L. n° 189/2016, ha inteso avvalersi della speciale esenzione all'obbligo di qualificazione ai sensi dell'art. 62 del Codice, con esplicita comunicazione trasmessa all'ANAC, ed è pertanto abilitato a svolgere qualsiasi tipologia di appalto;

**RILEVATO**, per quanto attiene la progettazione, che l'USR, nel subentrare all'ASP 1 di Teramo, nella realizzazione di questo intervento, ha preso atto dell'esistenza di un progetto definitivo di riparazione del danno con miglioramento sismico della struttura, trasmesso all'Ufficio con nota prot. n°62 del 24/02/2022,



ritenuto, a seguito di un'analisi dettagliata condotta dal RUP e dai suoi collaboratori di supporto, comprensivo di tutti i requisiti tecnici e professionali di valenza per l'intervento da realizzare, essendo solo necessari alcuni aggiornamenti degli elaborati per adeguamenti normativi e procedurali nel frattempo intercorsi;

**DATO ATTO** che, con Determinazione n°30/2022 sono stati affidati quindi i servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti l'aggiornamento della progettazione definitiva e la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento alla Società di Ingegneria Promedia s.r.l. di Teramo;

**DATO ATTO** che, a seguito di specifica direttiva impartita dall'ASP 1 di Teramo, Ente proprietario dell'immobile, durante la fase di avvio della progettazione dell'intervento, quest'ultima è stata orientata a riqualificare l'edificio in oggetto da struttura scolastica a struttura sanitaria con destinazione di Residenza Sanitaria per Anziani – RSA e, in quanto tale, l'intervento doveva necessariamente trasformarsi da riparazione con miglioramento in adeguamento sismico della struttura, come imposto per legge per gli edifici con destinazione sanitaria;

**CONSIDERATO** che a seguito della presentazione del progetto da parte dei professionisti incaricati, con Determinazione n° 107/2023 è stato affidato l'incarico relativo alla verifica della progettazione al professionista ing. Tommaso Sulpizi, per gli aspetti strutturali, mentre la verifica della parte architettonica è stata assegnata all'arch. Giuliano Di Flavio, già membro del gruppo di supporto al RUP in forza della Determinazione n° 93/2023;

**RILEVATO** che i professionisti incaricati della progettazione hanno trasmesso in data 06/03/2024 all'USR Abruzzo il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto, nella sua versione definitiva, a seguito delle osservazioni formulate dall'Ufficio e dai professionisti incaricati della verifica;

**DATO ATTO** che lo scrivente USR ha inteso avvalersi delle facoltà acceleratorie introdotte dall'art. 6 dell'OS n° 22/2021, in cui si dispone che *“Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020”*, richiedendo in data 11/03/2024 al Sub Commissario di procedere all'indizione della Conferenza dei servizi speciale invitando a partecipare gli Enti deputati al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta o altri atti di assenso;

**DATO ATTO** che la predetta Conferenza si è conclusa con esito positivo circa l'approvazione del progetto proposto, così come attestato nel verbale della riunione redatto dalla Struttura del Sub Commissario e dalla successiva Determinazione del Sub Commissario n° 91 del 26/07/2024 di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale, con parere favorevole sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti alla stessa;

**DATO ATTO** che, a seguito della predetta Conferenza dei Servizi, i progettisti, con nota assunta al prot. n° 0178919 in data 02/05/2024, hanno trasmesso gli elaborati progettuali modificati secondo le indicazioni formulate in sede di Conferenza;

**DATO ATTO** che il Comando dei Vigili del Fuoco ha espresso il proprio parere – prot. n° 0009673 – positivo sugli elaborati progettuali di riferimento per la prevenzione incendi, comunicato con nota acclarata al prot. n°0331206 in data 19/08/2024;

**DATO ATTO** che, a seguito della revisione degli elaborati progettuali operata dai professionisti incaricati vista l'entrata in vigore del nuovo “Prezzario Regione Abruzzo”, a far data dal 1° luglio 2024, prescelto per meglio adeguare sotto il profilo economico le esigenze della commessa pubblica all'innalzamento dei prezzi dei materiali, anche in considerazione della incidenza di questi ad una distanza biennale dal Prezzario unico del



Cratere Centro Italia 2022, il progetto esecutivo è stato rimesso in data 04/09/2024 mediante nota assunta al prot. n°0346848 in pari data;

**VISTO** altresì il rapporto finale di “verifica del progetto”, assunto al prot. n° 0363090/2024, sottoscritto dall’ing. Tommaso Sulpizi e dall’arch. Giuliano Di Flavio, rapporto redatto in virtù del combinato disposto di cui all’art. 42, comma 5, e all’art. 36 dell’Allegato I.7, del D.lgs. n. 36/2023, e concluso con esito positivo;

**VISTO**, altresì, il verbale di validazione a firma del RUP in data 24/09/2024 ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n°36/2023, che valida il progetto esecutivo dell’intervento e attesta l’appaltabilità dell’opera in argomento, previo riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Commissario Straordinario e del deposito sulla piattaforma AINOP del progetto;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n°73/2024 con cui, sulla base della istruttoria condotta sul progetto di che trattasi, si è dato atto che l’importo ammissibile per il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento risulta pari a € 9.923.095,27 e si è proposto al Commissario Straordinario la concessione del contributo con contestuale assegnazione delle risorse aggiuntive;

**VISTA** l’OS n. 92/2024 con cui sono stati riconosciuti dal Commissario Straordinario per le Ricostruzione, per l’intervento in disamina, maggiori oneri finanziari in conformità alle richieste, avendo in definitiva un ammontare del finanziamento pari a € 9.923.095,27;

**CONSIDERATO** che l’Ufficio ha correttamente depositato sulla piattaforma AINOP il progetto esecutivo corredato della verifica della progettazione, ai sensi delle nuove disposizioni inerenti alla denuncia delle interventi strutturali, giusta ricevuta di deposito generata dal sistema in data 30/09/2024;

**RILEVATO** che la ASP1 di Teramo, nella qualità di ente proprietario dell’immobile oggetto di intervento, con Deliberazione n° 27/2024, ha approvato il progetto esecutivo de quo, trasmettendola all’Ufficio scrivente con nota del 09/10/2024, assunta al prot. Unico RA n° 0392030;

**RICHIAMATO** il decreto direttoriale n° 38 del 13/01/2025, come rettificato dal decreto n°1472 del 25/06/2025, con il quale è stato approvato il progetto di adeguamento sismico dell’edificio già sede dell’Istituto per orfani “Regina Margherita”, il cui corpo motivazionale è in tale sede da intendersi integralmente trascritto;

**CONSIDERATO** che, con il decreto appena richiamato, è stato approvato il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO		
		PROGETTO
<b>A</b>	<b>Somme a base d'appalto</b>	
	Opere edili	€ 2.658.564,43
	Opere strutturali	€ 3.539.127,10
	Impianti elettrici	€ 360.568,19
	Impianto meccanico	€ 476.013,76
	Impianto idrico sanitario e antincendio	€ 253.081,14
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 7.287.354,62
	Di cui Oneri Manodopera	€ 2.510.931,23
A.2	Oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso )	€ 385.479,85
	<b>Totale parziale (A.1+A.2)</b>	<b>€ 7.672.834,47</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	Spese tecniche prog. def/esecc e CSP (al netto del ribasso)	€ 138.862,16



B.1.1	Cassa Spese tecniche prog. def/elec e CSP	4%	€ 5.554,49
B.2	Indagini Geologiche (al netto del ribasso)		€ 10.897,92
B.3	Indagini Strutturali (al netto del ribasso)		€ 15.646,11
B.4	Spese tecniche relazione geologica e risposta sism. (al netto del ribasso)		€ 35.393,40
B.4.1	Cassa spese tecniche relazione geologica e risposta sism.	4%	€ 1.415,74
	Spese Archeologo (al netto del ribasso)		€ 570,38
	Cassa Archeologo	4%	€ 22,82
	Spese Restauratore (al netto del ribasso)		€ 1.425,96
B.5	Spese tecniche Direzione Lavori		€ 211.636,16
B.5.1	Cassa Spese tecniche Direzione Lavori	4%	€ 8.465,45
B.6	Spese tecniche CSE		€ 134.955,60
B.6.1	Cassa Spese tecniche CSE	4%	€ 5.398,22
B.7	Spese tecniche collaudo		€ 129.782,31
B.7.1	Cassa spese tecniche collaudo	4%	€ 5.191,29
B.8	Spese tecniche verifica progetto		€ 7.160,58
B.8.1	Cassa spese tecniche verifica progetto	4%	€ 286,42
B.9	Incentivi di cui all'art. 45 D.Lgs 36/2023 (O.C.S.R. 178/2024) - Lavori		€ 142.111,02
B.10	Oneri per il collegio consuntivo tecnico all'art. 7 dell' O.S. 22/2021		€ 8.500,00
B.11	IVA per Lavori in appalto	10%	€ 767.283,45
B.11.1	IVA sulle spese tecniche prog. def/elec e CSP	22%	€ 31.771,66
B.11.2	IVA sulle Indagini Geologiche	22%	€ 2.397,54
B.11.3	IVA sulle Indagini Strutturali	22%	€ 3.442,14
B.11.4	IVA sulle spese tecniche geologo	22%	€ 8.098,01
B.11.5	IVA sulle spese restauratore	22%	€ 313,71
B.11.6	IVA sulle spese tecniche Direzione Lavori	22%	€ 48.422,35
B.11.7	IVA sulle spese tecniche CSE	22%	€ 30.877,84
B.11.8	IVA sulle spese tecniche collaudo	22%	€ 29.694,19
B.11.9	IVA sulle spese tecniche verifica progetto	22%	€ 1.638,34
B.12	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi		€ 10.000,00
B.13	Spese delocalizzazione attività rif. art. 5 co. 16 OS 22/2021		€ 50.000,00
B.14	Imprevisti	5%	€ 383.641,72
B.15	Economie di gara (20% di quelle già conseguite)		€ 19.403,81
	<b>Totale parziale (B)</b>		<b>€ 2.250.260,80</b>
	<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 9.923.095,27</b>

**CONSIDERATO** che il progetto esecutivo cantierabile contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare tecnico l'intervento da realizzare, a un livello di definizione tale da essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori, in ottemperanza ai dettami dell'art. 22 e seguenti dell'allegato I.7 al Codice;

**VISTA** l'OS n° 78/2019 e, in particolare, l'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile";

**VISTO** l'art. 114 comma 6 del Codice, che stabilisce che le Stazioni Appaltanti che sono P.A. affidano la



direzione dei lavori a personale interno, salvo le deroghe ammesse all'interno della stessa statuizione;

**RITENUTO**, come consentito dal dispositivo dell'ultimo interlinea – interpretato peraltro sul punto specifico anche dall'ANAC con parere n° 60/2023 – di volersi avvalere della opportunità di incaricare professionisti esterni per i ruoli di Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione – a due professionisti distinti a norma del comma 4 dell'art.114 – per via della considerazione che non è affatto opportuno distogliere alcuni dei tecnici specializzati (ingegneri ed architetti) che sono in servizio presso questo Ufficio Speciale, perché, pur disponendo questi ultimi dei requisiti teorici per ricevere tali affidamenti, tuttavia, per la complessità del lavoro da svolgere, sarebbe necessaria una presenza quasi continua nel cantiere, tale da distogliere il predetto personale dalle numerose incombenze quotidiane nella istruttoria delle pratiche della ricostruzione e questo andrebbe ad influire negativamente sulla normale prosecuzione del lavoro di Ricostruzione, che invece non può minimamente subire rallentamenti;

**DATO ATTO** che l'USR è in procinto di avviare due distinte procedure per il conferimento a professionisti esterni degli incarichi di Direttore dei lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per l'intervento in oggetto e che sarà cura del Direttore dei lavori, non appena sarà perfezionato l'incarico, rendere la specifica dichiarazione sullo stato dei luoghi, redatta ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.14 del Codice, prima dell'espletamento della successiva procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei lavori;

**CONSIDERATO**, anche alla luce di quanto immediatamente precede, in tema di subappalto, e precisamente in relazione alla categoria prevalente OG2, che l'operatore economico aggiudicatario, in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto da realizzare su un edificio sito nel centro storico cittadino e dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, deve eseguire direttamente le lavorazioni relative alle opere strutturali (contraddistinte nel computo metrico estimativo con codice macrocategoria C:002), potendo subappaltare le lavorazioni relative alle opere edili (contraddistinte nel computo metrico estimativo con codice macrocategoria C:001). e quelle relative alla categoria scorporabile OG11 "Impianti tecnologici";

**CONSIDERATO**, altresì, per le medesime ragioni esposte finalizzate a rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, che le prestazioni per le quali è ammesso il subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio, in qualità di stazione appaltante, utilizza la piattaforma certificata di e-procurement denominata "Acquistinretepa", in modalità ASP per le procedure sopra la soglia comunitaria, gestita da Consip s.p.a., raggiungibile all'URL seguente: <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>;

**EVIDENZIATO** che, in virtù dell'art. 5, comma 1, lett. c), dell'OS n° 22/2021, il Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto può procedere – in deroga agli artt. 70, comma 2, e 76, commi 2, 7, del vigente codice dei contratti pubblici – all'affidamento dei lavori mediante "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016", trattandosi di contratto di appalto di lavori superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice – attualmente pari a 5.538.000,00 euro;

**RAMMENTATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. h), dell'Allegato I.I al Codice dei contratti, per procedure negoziate si intendono "le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto";

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 58 del codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di



intervento di carattere unitario con categoria di lavorazioni omogenee, da eseguirsi su di un unico sito per cui, sotto il profilo organizzativo, l'eventuale allestimento di plurimi cantieri, in aree deputate allo svolgimento delle ordinarie attività lavorative in un centro storico cittadino, non consentirebbe una gestione ottimale della risoluzione delle interferenze e delle connesse problematiche in materia di sicurezza;

**DATO ATTO** che l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 7.672.834,47, esclusa IVA, di cui:

- € 7.287.354,62 per lavori a base di gara (di cui € 2.510.931,23 per costi della manodopera, come dettagliati in apposito elaborato di progetto);
- € 385.479,85 per i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso.

**RAPPRESENTATO** che l'importo da assoggettare a ribasso si intende comprensivo dei costi della manodopera e che il concorrente dovrà formulare su tale importo un "ribasso complessivo" a norma dell'art. 41, c. 14 del Codice dei contratti pubblici, indicando, a sua volta, i propri costi della manodopera che, qualora risultino inferiori a quelli specificati dalla stazione appaltante, dovranno essere opportunamente giustificati (cfr. TAR Toscana (Firenze, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120) e Parere MIT 17/04/2024 n. 2505);

**CONSIDERATO** che, in virtù delle deroghe e delle agevolazioni introdotte con l'Ordinanza Speciale cui si è fatto riferimento, è dato procedere alla consultazione di "almeno 5 operatori economici", che nel caso di specie si ritiene di elevare a dieci in ragione del valore e della complessità dell'appalto – con l'intento di limare l'ampiezza della deroga in godimento, in omaggio al principio concorrenziale e alla finalità di riduzione della spesa pubblica –, da individuare "in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici", mentre, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del Codice, "sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza";

**VISTO** l'Avviso pubblico informativo per i lavori relativi agli anni 2024 e 2025", approvato con Determinazione 07/10/2024, n°77, in relazione agli interventi previsti dalle ordinanze nn° 13 e 22/2021, n° 50/2023 e n°129/2022, di cui è soggetto attuatore l'Ufficio, pubblicato sul proprio sito istituzionale e in quello della Regione Abruzzo;

**VISTO** l'art. 2, comma 1, dell'Allegato II.1 al Codice, secondo cui "Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico";

**CONSIDERATO** che la Relazione illustrativa al Codice, p. 118 e ss., in punto di determinazione della struttura, e delle fasi, della procedura in oggetto, chiarisce che:

- "Non si è ritenuto, invece, di intervenire sulla specificazione delle fasi in cui potrebbe articolarsi la gara informale, al fine di evitare una eccessiva limitazione della discrezionalità dell'Amministrazione nella regolazione della relativa procedura: è stata, dunque, confermata la previsione che prevede l'individuazione degli operatori economici "da consultare" sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato - già presente nell'art. 57, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 2006 –, trattandosi di disposizione che permette alle Amministrazioni di scegliere, a seconda delle peculiarità del caso concreto, se procedere immediatamente alla trasmissione dell'invito a negoziare ex art. 67 decreto legislativo n. 50 2016 ovvero se avviare previamente consultazioni informali, nell'esercizio del potere discrezionale di cui sono titolari.
- Non risultava opportuno neppure introdurre in ipotesi caratterizzate dall'urgenza del provvedere, obblighi ulteriori, non previsti dal diritto unionale, quali la previa pubblicazione dell'avviso di indizione



*della gara o di altro atto equivalente ovvero il rispetto del criterio di rotazione, fonte di rallentamenti incompatibili con il presupposto giustificativo della deroga al principio della pubblica gara.”;*

**RITENUTO** pertanto opportuno chiarire che si opta per la combinazione dei criteri di cui all’art. 2, comma 1, dell’Allegato II.1 al Codice – sebbene riferiti alle procedure negoziate per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea –, con quelli previsti dall’art. 76, comma 7, stesso Codice, alla luce delle considerazioni espresse nella Relazione illustrativa al Codice in esame, come conformati alla fattispecie concreta in disamina nelle considerazioni seguenti;

**RITENUTO** di selezionare gli operatori economici, da invitare per la successiva procedura negoziata, attraverso una specifica indagine di mercato, espletando tale procedura preliminare sempre attraverso la piattaforma ASP di CONSIP s.p.a., con utilizzo per le forme di pubblicità della apposita scheda ANAC;

**VISTO** lo schema di Avviso di indagine di mercato predisposto dall’ufficio ai sensi dell’Allegato II.1 al D.lgs.36/2023 per la “manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata senza bando ai sensi dell’OS n°22/2021” e il relativo allegato A (modello di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva);

**RITENUTO** congruo assegnare un termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC e sul sito istituzionale dell’USR per far pervenire la manifestazione di interesse alla procedura da parte degli operatori economici;

**RILEVATO**, sulla base delle considerazioni svolte, che, al termine della selezione di cui sopra, sarà possibile individuare gli operatori economici in numero di 10, da invitare alla successiva procedura negoziata;

**CONSIDERATA** l’intervenuta acquisizione di efficacia, a far data dallo scorso 1° gennaio 2024, in base al disposto dell’art. 225, comma 2, del Codice dei contratti, delle disposizioni ivi previste dagli artt. 19 e seguenti, 99, 106, comma 3, 115, comma 5, 119, comma 5;

**TENUTO CONTO** che, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 91 del Codice, concernente l’elaborazione e la trasmissione nell’ambito delle procedure di gara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica e il conseguente obbligo della gestione telematica delle procedure di gara;

**RITENUTO**, pertanto, necessario espletare la suddetta procedura negoziata in modalità telematica ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’OS n°22/2021 citata in deroga agli artt. 70, 76 del d.lgs. n° 36/2023 mediante l’utilizzo della piattaforma telematica preindicata;

**RILEVATO** che, rientrando l’immobile oggetto di intervento, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Codice dei beni culturali (D.lgs. n°42/2004), tra i beni culturali “ope legis”, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici (Libro II, Parte VII, Titolo III, artt. 132-134 e Allegato II.18);

**PRECISATO** che, alla luce di quanto precede, è necessario che gli operatori economici siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti;
2. di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice dei contratti;
3. di ordine generale e speciale previsti dal Titolo II, Capi I-II, artt. 4-11, dell’Allegato II.18 al Codice dei contratti;
4. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 68, comma 14, del Codice dei contratti;
5. iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30, comma 6, del decreto legge n°189/2016;
6. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165;



7. possesso della patente di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente, fermo restando che ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

**DATO ATTO** che la stazione appaltante provvederà a verificare, mediante l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive, che la nomina del direttore dei lavori sia conforme ai divieti di cui all'art. 34, comma 4 del D.L. 189/2016, secondo cui il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della L. n. 76/2016, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse;

**RICHIAMATO** l'art. 132, comma 2, del Codice, che esclude l'applicazione dell'avvalimento, di cui all'art. 104, ai contratti concernenti i beni culturali;

**LETTO** e richiamato l'art. 70, comma 4, del Codice, in tema di offerte inammissibili;

**RITENUTO** di avvalersi della facoltà prevista in via derogatoria dall'art. 5, comma 8, dell'OS n°22/2021 prevedendone apposita clausola nella lettera di invito della procedura, secondo cui: *"il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, anche per le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza."*;

**RITENUTO** di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi degli art. 5, comma 2, dell'OS n° 22/2021 citata;

**RICHIAMATO** integralmente il disposto di cui all'art. 110 del Codice, in tema di valutazione delle offerte anormalmente basse;

**CONSIDERATO** opportuno, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, riservarsi la facoltà di non affidare il contratto di appalto dei lavori in discorso – inserendo una specifica clausola nella lettera di invito –, qualora le offerte pervenute siano prive dei requisiti prescritti o non siano congrue o convenienti oppure qualora non rispondano alle esigenze, complessivamente considerate, sottostanti all'interesse pubblico in oggetto;

**RITENUTO**, salvo quanto previsto dall'art. 108, comma 10, del Codice, in applicazione del principio del risultato conformato alle esigenze specifiche connesse alla ricostruzione pubblica, di prevedere che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, riportando espressa dicitura nella lettera di invito della procedura, a mente di quanto statuito dall'art. 69 del R.D. n°827/1924;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, *"nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante"*, scelto secondo i criteri ivi dettati;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), dell'Allegato I.2 al Codice, il RUP svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, potendo in caso di *"particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste"* avvalersi della



struttura di supporto o di una commissione appositamente nominata;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), dell'Allegato I.2 al Codice, il RUP *“svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse”* e, che, ai sensi della successiva lett. d), dispone le esclusioni dalle gare e che, della lett. f), il RUP, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo – come nel caso di specie – *“può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche”*;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 17, commi 8, 9, del Codice, sussistendo nel caso di specie le ragioni d'urgenza di riparazione di un immobile vincolato, strategico, afferente al patrimonio pubblico storico, danneggiato dal sisma e che il tempo intercorso dagli eventi catastrofici, non consente ritardi di sorta, si procederà all'esecuzione d'urgenza del contratto, prima della stipula dello stesso;

**RILEVATO:**

- che l'art. 17, comma 1, del Codice dei contratti pubblici impone di adottare la decisione di contrarre, nella quale devono essere specificati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che l'interesse pubblico che si intende soddisfare attiene alla realizzazione dei lavori di riparazione del danno e adeguamento sismico dell'edificio già sede dell'orfanotrofio “Regina Margherita”, al fine di riconsegnare alla comunità locale teramana coinvolta un edificio strategico, sito nel centro storico cittadino, a seguito degli eventi sismici che lo hanno danneggiato, il cui contenuto è da rintracciarsi anche nelle motivazioni poste alla base dell'OS n°22/2021, che ha finanziato l'opera in discorso, che a sua volta costituisce oggetto del risultato da raggiungere;
- che il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio sede dell'ex orfanotrofio “Regina Margherita”, di proprietà della ASP 1 di Teramo, sulla base delle previsioni del progetto esecutivo approvato nei termini esposti;
- che in relazione alla copertura contabile, alla procedura e alle ragioni della scelta, ai criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato, ai criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, si rimanda a quanto già illustrato;
- che il contratto sarà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18 del Codice in forma scritta, mediante scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, e che il capitolato e il computo metrico formano parte integrante del contratto;
- che le clausole essenziali del contratto sono individuate nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto;
- che il valore globale dell'appalto dei lavori, al netto dell'IVA, è pari a € 9.207.401,36 comprensivo:
  - dell'importo dei lavori a base di gara, pari a € 7.287.354,62 (di cui € 2.510.931,23 per costi della manodopera);
  - dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 385.479,85;
  - dell'importo massimo previsto relativo al “quinto d'obbligo in aumento delle prestazioni”, pari a € 1.534.566,89;
- che il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici è fissato in 21 giorni naturali e consecutivi dall'invio degli inviti;
- che il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- che la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza bando, consultando dieci operatori economici invitati a presentare la propria offerta (in possesso della SOA attestante la loro



qualificazione, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal Codice dei contratti, selezionati a seguito di specifica indagine di mercato e iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge n°189/2016, convertito con legge n° 229/2016), con criterio di aggiudicazione dell'appalto all'offerta non anomala con prezzo più basso;

**VISTA** l'OCSR n° 126/2022, in particolare l'art. 3 come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'OCSR n° 160/2023, secondo cui *"Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento e comunque negli articolati dei contratti pubblici è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi secondo quanto stabilito dall'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;

**VERIFICATO** che negli atti relativi alla presente procedura, in particolare nella lettera di invito, nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto, sono inserite le clausole seguenti:

- 1) clausola espressa di aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta presentata, ex art. 69 R.D. n°827/1924;
- 2) clausola espressa di inversione procedimentale, ex art. 5, comma 8, dell'ordinanza speciale n°22;
- 3) clausola di revisione dei prezzi;
- 4) clausola contenente le misure di prevenzione della corruzione, ex art. 5, comma 2, lett. a) e b), dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, sottoscritto in data 21 luglio 2023;
- 5) clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n° 136;
- 6) clausole sociali ex artt. 57 e 102 del codice con le deroghe di cui all'OCSR 227/2025;

**RICHIAMATE** le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, i Titoli I-II, nonché gli articoli 19 "Principi e diritti digitali" e 20 in tema di "Principi in materia di trasparenza" del Codice dei contratti;
- il libro II;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 65, relativo agli operatori economici;
- il libro II, parti IV-V-VI;
- il Libro II, Parte VII, Titolo III, artt. 132-134;
- l'allegato I.7 recante "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo";
- l'allegato II.12, recante "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori";
- l'allegato II.14 recante "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";
- l'allegato II.18, recante "Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali";

**DATO ATTO** che, sebbene secondo l'art. 76 del Codice – come delineato nella relazione illustrativa allo stesso nel passo puntualmente sopra evidenziato – il rispetto del criterio di rotazione non rientra generalmente nella procedura ivi delineata, in applicazione dell'art. 5, comma 1, lett. c), dell'OS n°22/2021, l'USR procederà nel rispetto di suddetto criterio non selezionando eventuali operatori economici già affidatari di altri contratti di lavori in essere conferiti in qualità di soggetto attuatore;

**LETTI** gli artt. 17 e 18 del Codice;

**DATO ATTO** che l'offerta sarà corredata della garanzia provvisoria, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, nella misura del 2% del valore complessivo della procedura indicato sopra e riportato nella lettera di invito, con le riduzioni previste dall'art. 106 co.8, di durata almeno pari a 180 giorni, rinnovabile nei



casi di cui al comma 5, ai sensi dell'art. 106 del Codice cui integralmente in tale sede si rinvia;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'appaltatore dovrà costituire la garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, con gli aumenti di cui al comma 2 e le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice, e che la mancata costituzione della garanzia in discorso determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, pertanto l'appalto sarà in tal caso aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'appaltatore dovrà costituire e consegnare all'Ufficio, nei termini ivi indicati, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui importo è previsto negli atti di gara cui si rinvia integralmente;

**VISTO** il decreto commissariale 01/04/2025, n° 293 recante *“Approvazione di atti e procedure tipo, relativi alle diverse fasi procedurali, per la semplificazione dello svolgimento delle funzioni della stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Aggiornamento al Correttivo 2024 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36”*;

**RITENUTO** necessario approvare la relativa documentazione di gara, predisposta tenendo conto degli atti tipo sopra considerati limitatamente alle parti compatibili con il caso di specie, composta da:

- Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- Schema di capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Schema di autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità dei partecipanti alla procedura e dei relativi titolari effettivi;
- Schema dichiarazione sul titolare effettivo;
- Schema di offerta economica;

**DATO ATTO** che, in ragione dell'importo, ai sensi del vigente Accordo *supra* individuato, per il presente affidamento dei lavori è stato acquisito il parere preventivo da parte dell'ANAC, reso in data 09/07/2025 con prot. Uscita n. 0100156 e successivamente integrato con nota prot. Uscita n. 0117193 del 28/08/2025;

**ATTESO** che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

**DATO ATTO** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni dell'OS n° 22/2021, dell'OS n° 92/2024 sulle risorse di cui all'art. 4 del DL n° 189/2016, che offrono adeguata copertura;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'OS n° 22/2021 applicata, il soggetto attuatore *“ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure”*;

**VISTO** l'art. 17, comma 3, del Codice nella declinazione offerta dall'allegato I.3, in base al quale i termini massimi dettati per la conclusione della presente procedura assommano a 3 mesi, decorrono dall'invio degli inviti a offrire fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo, potendo la stazione appaltante prorogarli per il periodo massimo di un mese nel caso di procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta e negli altri casi ivi previsti;

**VISTO** l'art. 99 comma 3-bis del Codice a tenore del quale, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del



fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante potrà comunque disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 7 dell'OS n°22/2021 e degli artt. 215 e seguenti del Codice, nelle more della procedura di gara, in ogni caso prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da essa, verrà costituito formalmente il Collegio consultivo tecnico, rimandando in tale sede a una successiva specifica determinazione;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è F012;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 112 del Codice, l'Ufficio per l'appalto in argomento ha iniziato la redazione della relazione unica dell'affidamento, che sarà progressivamente implementata secondo lo sviluppo della procedura dal RUP;

**RITENUTO** che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto, nonché l'opportunità di procedere all'affidamento dei lavori con le modalità sopra esposte e secondo quanto riportato nella mentovata documentazione;

**VISTO** il D.Lgs n°165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il DPR n°62/2013 e in particolare l'art. 2 che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

**VISTA** la L. n° 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTO** il D.Lgs n° 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013;

#### DECIDE

per le motivazioni sopra esposte:

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n° 241/1990;
2. **di avviare la procedura** per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Riparazione del danno con adeguamento sismico dell'edificio Regina Margherita", di proprietà dell'ASP1 di Teramo, sito nel comune di Teramo (TE), ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), dell'OS n° 22/2021, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;
3. **di approvare** lo schema di Avviso di indagine e il modello di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva allegati al presente atto, quali parte integrante, per l'individuazione dei



- soggetti idonei da invitare alla successiva procedura negoziata senza bando in numero di 10;
4. **di approvare** i seguenti documenti di gara:
    - Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
    - Schema di capitolato speciale d'appalto;
    - Schema di contratto;
    - Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
    - Schema di autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità dei partecipanti alla procedura e dei relativi titolari effettivi;
    - Schema dichiarazione sul titolare effettivo;
    - Schema di offerta economica;
  5. **di dare atto** che è stato acquisito il parere preventivo dell'Anac, in data 09/07/2025 con prot. Uscita n. 0100156 e successivamente integrato con nota prot. Uscita n. 0117193 del 28/08/2025;
  6. **di dare atto** che il valore globale dell'appalto di lavori, al netto di IVA, è pari a € 9.207.401,36 comprensivo:
    - dell'importo dei lavori a base di gara, pari a € 7.287.354,62 (di cui € 2.510.931,23 per costi della manodopera);
    - dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 385.479,85;
    - dell'importo massimo previsto relativo al "quinto d'obbligo in aumento delle prestazioni", pari a € 1.534.566,89;
  7. **di dare atto** che l'importo a base di gara è stato determinato sulla base del progetto esecutivo cantierabile approvato con Decreto direttoriale n° 38/2025;
  8. **di dare atto** che l'USR è in procinto di avviare due distinte procedure per il conferimento a professionisti esterni degli incarichi di Direttore dei lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per l'intervento in oggetto e che sarà cura del Direttore dei lavori, non appena sarà perfezionato l'incarico, rendere la specifica dichiarazione sullo stato dei luoghi, redatta ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.14 del Codice, prima dell'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei lavori;
  9. **di dare atto** che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
    - Requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti;
    - Requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice dei contratti;
    - Requisiti di ordine generale e speciale previsti dal Titolo II, Capi I-II, artt. 4-11, dell'Allegato II.18 al Codice dei contratti;
    - Non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, comma 14, del Codice dei contratti;
    - Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
    - Iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. n°189/2016;
    - possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente, fermo restando che ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.
  10. **di poter procedere**, ai sensi dell'art. 5, comma 8, dell'OS n° 22/2021, alla inversione procedimentale, con gli adempimenti ivi dettati, dando atto di aver riportato apposita clausola nella lettera di invito della procedura;
  11. **di riservarsi** la facoltà di non affidare il contratto di appalto dei lavori in discorso, qualora le offerte formulate siano prive dei requisiti prescritti o non siano congrue o convenienti oppure qualora non rispondano alle esigenze, complessivamente considerate, sottostanti all'interesse pubblico in oggetto;



12. **di aggiudicare** il contratto di appalto dei lavori in questione anche nel caso di presentazione di una sola offerta economica, ai sensi dell'art. 69 del RD n°827/1924, dando atto di aver indicato tale previsione nella lettera di invito, come meglio puntualizzato in parte motiva;
13. **di riservare** l'esecuzione in via diretta delle lavorazioni rientranti nella macrocategoria indicata con codice C:002 (opere strutturali) del computo metrico estimativo all'aggiudicatario, che non potrà subappaltarle, per le ragioni esposte in dettaglio in parte motiva;
14. **di vietare** il subappalto a cascata per le lavorazioni per le quali è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice, per le ragioni esposte in dettaglio in parte motiva;
15. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica, dott. Piergiorgio Tittarelli, nominato con Decreto 11 luglio 2024, n°1475, ai sensi dell'art. 15 del vigente Codice dei contratti pubblici, per l'intervento in oggetto;
16. **di dare atto** che il CUP assegnato all'intervento è il seguente: B41B21006630001;
17. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 17, commi 8, 9, del Codice dei contratti, per le ragioni espresse è dato procedere alla esecuzione d'urgenza del contratto rispetto alla stipula dello stesso;
18. **di dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento del contratto pubblico dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro economico, riportato in parte motiva;
19. **di dare atto** che l'intervento è finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'OS n° 22/2021 e nell'OS n° 92/2024, che offrono adeguata copertura;
20. **di dare atto** che il contratto sarà stipulato in forma scritta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, mediante scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.;
21. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 7 dell'OS n°22/2021 e degli artt. 215 e seguenti del Codice, nelle more della procedura di gara, in ogni caso prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da essa, verrà costituito formalmente il Collegio consultivo tecnico, rimandando in tale sede a una successiva specifica determinazione;
22. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 112 del Codice, l'Ufficio per l'appalto in argomento ha iniziato la redazione della relazione unica dell'affidamento, che sarà progressivamente implementata secondo lo sviluppo della procedura dal RUP;
23. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'Allegato I.3 al Codice, la presente procedura dovrà concludersi entro il termine di 3 mesi dall'invio degli inviti a offrire, salvo provvedimenti di proroga adottati dal RUP;
24. **di dare atto** che sia l'indagine di mercato che la procedura negoziata si svolgeranno attraverso apposita gara sulla Piattaforma telematica, in modalità ASP, gestita da Consip spa, meglio individuata in parte motiva;
25. **di dare atto** che il termine per far pervenire la manifestazione di interesse alla procedura da parte degli operatori economici è fissato in 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC e sul sito istituzionale dell'USR, mentre il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici è fissato in 21 giorni naturali e consecutivi dall'invio degli inviti;
26. **di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2, e art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs n° 33/2013.

**Il Dirigente del Servizio  
Ricostruzione Pubblica  
Dott. Piergiorgio Tittarelli**

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)